

Legge regionale 31 marzo 2006 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.

Art. 58

(Interventi di sostegno economico)

- 1.** Per contribuire a promuovere l'autonomia di singoli o di nuclei familiari che non dispongono di adeguate risorse, i Comuni erogano contributi economici straordinari in relazione a temporanee situazioni di emergenza individuale o familiare, ovvero attuano interventi continuativi, limitatamente al permanere dello stato di bisogno.
- 2.** I Comuni, in alternativa agli interventi di cui al comma 1, possono concedere prestiti sull'onore a tasso agevolato, secondo piani di restituzione concordati, tramite apposite convenzioni con istituti di credito.
- 3.** Per la realizzazione della misura di cui al comma 2, la Regione promuove l'adesione degli istituti di credito e definisce apposite linee guida.

(1)

Note:

- 1** Parole soppresse al comma 3 da art. 17, comma 1, lettera e), L. R. 12/2015